

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "ALL RISKS ENERGIA SOLARE 09/19"



Vittoria
Assicurazioni

Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026
ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per tutte le Sezioni l'ampiezza dell'impegno di Vittoria è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

SEZIONE I – DANNI DIRETTI

L'assicurazione opera per i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. Fenomeno elettrico; Guasti macchine: Ricorso terzi: Furto.

SEZIONE II – DANNI INDIRETTI

L'assicurazione opera per le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro, indennizzabile a termini della Sezione I - Danni Diretti, che abbia colpito il macchinario ubicato nel luogo indicato sul frontespizio di polizza, sempre che: il macchinario sia collegato alla rete; il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore.

SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

L'assicurazione tutela l'assicurato di quanto deve pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni a lui imputabili in qualità di proprietario del macchinario assicurato, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del macchinario assicurato. L'assicurazione comprende anche i danni conseguenti ai vizi di costruzione.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili i macchinari che non hanno superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. Non sono inoltre assicurabili pannelli non certificati.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE I – DANNI DIRETTI

Esclusioni. Sono esclusi i danni causati da: eventi bellici, requisizione, nazionalizzazione e confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine; dolo e colpa grave del contraente, dell'assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive; ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario"; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita SEZIONE II – DANNI INDIRETTI, qualora attivata mediante indicazione della relativa somma assicurata e corresponsione del relativo premio); difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto

all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza; eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore; guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario" (se non quanto previsto nelle apposite Condizioni Aggiuntive – "1 - FENOMENO ELETTRICO" o "2 - GUASTI MACCHINE", qualora attivata/e mediante indicazione della/e relativa/e somma/e assicurata/e e corresponsione del/dei relativo/i premio); urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell'assicurato; montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario"; errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, di deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate; aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze; assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario"; difetti di rendimento; a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze; lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento; malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l'indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata; inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e prove che ne provocano sovraccarico o scondizionamento, nonché le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento; umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione; maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; impiego di esplosivi in genere; furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita Condizione Aggiuntiva 4 - FURTO qualora attivata mediante indicazione della relativa somma assicurata e corresponsione del relativo premio), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita. Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati: a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti. L'assicurazione non opera per i seguenti beni e proprietà: macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione; linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione del macchinario; pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali.

Scoperti. Per i Danni Diretti è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500. La garanzia Fenomeno Elettrico prevede uno scoperto con minimo indicato in polizza. La garanzia Guasti Macchine prevede uno scoperto del 5% con il minimo di € 250. La garanzia Furto prevede scoperti del 15% con il minimo di € 1.000 e del 20% con il minimo di € 2.000.

SEZIONE II – DANNI INDIRETTI

Esclusioni. L'assicurazione non opera per le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività derivanti da: serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità; da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

L'assicurazione non risponde inoltre di: penali o indennità o multe dovute a terzi; giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. L'assicurazione non risponde inoltre delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da: disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; eventi bellici, requisizione, nazionalizzazione e confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Franchigie. E' prevista una franchigia corrispondente a 72 ore dalla denuncia del sinistro.

SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Non sono considerati terzi: se conviventi, il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell'assicurato; quando l'assicurato non è persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'assicurato e le persone che si trovano con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi; le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso. L'assicurazione non comprende i danni: da furto; da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione del fabbricato su cui sono installati i macchinari; comunque determinati dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto; da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; da detenzione o impiego di esplosivi; verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; a cose altrui derivanti da incendio dei macchinari dell'assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. C.A. 3 – RICORSO TERZI della Sezione I - Danni Diretti; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole o di servizio; da mancata produzione di energia da rivendere a terzi; alle opere ed alle cose sulle quali è installato il macchinario assicurato; di qualunque tipo o natura derivanti dall'impiego, utilizzo e/o riconducibili all'utilizzo del macchinario assicurato; derivanti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici.

Sono previsti specifici limiti di tolleranza, limiti di indennizzo e l'applicazione di scoperti o franchigie, indicati all'interno di ogni singola clausola aggiuntiva, concordati preventivamente tra le parti e riportati in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è diretto a tutte le aziende di tipo industriale e commerciale di dimensioni medio grandi, che desiderano tutelare i propri beni dai danni derivanti da incendio e da altre tipologie di rischi, anche da danni indiretti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al **25,26%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	E' obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Sono detraibili i premi relativi agli infortuni da cui deriva la morte o l'invalidità permanente. L'importo detraibile è indicato in polizza.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.
